

COMMISSIONE VII

DIFESA

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACCAME

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Nuova regolamentazione delle servitù militari (<i>Approvato dal Senato</i>) (701) . . .	7
PRESIDENTE 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	18, 24
BANDIERA	7, 18
BARACETTI	10
CAIATI	11, 17
CORALLO	18
D'ALESSIO	12, 14, 20, 24
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23
SANTUZ, <i>Relatore</i>	24
SCOVACRICCHI	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	24

La seduta comincia alle 10,30.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova regolamentazione delle servitù militari (*Testo unificato approvato dal Senato della Repubblica*) (701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova regolamentazione delle servitù militari », già approvato in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 ottobre 1976.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Signor Presidente, esaminando il testo del disegno di legge, che ci è giunto dal Senato, non possiamo non rilevare l'importante risultato ottenuto dalla più che decennale battaglia delle popolazioni, degli enti locali, delle regioni e delle forze democratiche parlamentari. Indubbiamente a questo risultato si è giunti per una situazione politico-parlamentare che si è creata all'indomani delle elezioni del 20 giugno. Tale nuova situazione ha portato il Governo a presentare puntualmente il disegno di legge oggi al nostro esame, che rappresenta un notevole salto di qua-

lità rispetto alla disciplina attuale. Della maggiore disponibilità dell'esecutivo, sia al Senato che in questa Commissione, noi, quale gruppo comunista, vogliamo dare atto ai rappresentanti del Governo; e in particolare al sottosegretario onorevole Petrucci.

Grazie all'accordo intervenuto tra i vari partiti politici, accordo concretizzato in una riunione ristretta, riteniamo che la legge possa venir approvata, con la sostanziale unanimità dei gruppi politici democratici che sono qui presenti, nel suo testo definitivo e quindi possa entrare in vigore prima di Natale con la ratifica da parte del Senato degli emendamenti introdotti in questo ramo del Parlamento.

Come è noto, il provvedimento governativo ricalca, sostanzialmente, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto della Commissione difesa della Camera durante la VI legislatura. Alcune novità, però, sono state introdotte quali l'istituzione dei comitati misti paritetici, previsti dall'articolo 3, che operano all'interno di ciascuna regione.

Premetto che il nostro partito, collaborando a livello di Camera o Senato, era giunto all'esame di questa delicata materia nel quadro di scelte di fondo da noi compiute allo scopo di ottenere una profonda riforma dell'ambito dei regimi delle servitù militari.

Non difendiamo posizioni arretrate e conservatrici, come quelle antimilitariste o massimaliste, e non contestiamo l'esigenza della difesa militare del paese che vogliamo, però, armonizzata nella necessità di sviluppo sociale ed economico della comunità, specie in alcune zone, quali il Friuli e la Sardegna, che sono le più arretrate e ricche di emigrazione tra tutte quelle d'Italia.

Quali sono le più importanti e qualificanti innovazioni introdotte nel testo del disegno di legge pervenutoci dal Senato? Innanzitutto vogliamo rilevare che nell'articolo 1 del testo è stabilito che le servitù militari possono limitare il diritto di proprietà al fine di tutelare e garantire l'integrità fisica delle persone. Ovviamente queste limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

L'articolo 3 è estremamente qualificante perché introduce, attraverso l'istituzione di comitati misti paritetici regionali, il prin-

cipio della partecipazione tra regione e autorità militare per l'esame dei programmi per le installazioni militari. Poiché il Governo non introduceva, nel suo disegno di legge, il motivo ispiratore della commissione tecnica, prevista dall'articolo 4, il nostro gruppo, insieme a tutti quelli democratici, ha ottenuto la soppressione di tale commissione.

Abbiamo, altresì, ottenuto che la regione, in sede di comitato misto paritetico, possa, non solo discutere dei problemi presenti ma anche presentare delle proposte alternative a quelle dei militari per quanto riguarda le zone dove vige un piano regolatore; mentre se nasce un contrasto nel comitato misto tra la regione e le autorità militari, è prevista la possibilità di risolverlo in sede di Consiglio dei Ministri. Il fatto ha valore non perché questo aspetto potrebbe aprire la stura all'esame di migliaia di pratiche, ma perché, posta questa possibilità, è evidente che essa interviene per spingere ad un accordo in sede di comitato misto paritetico tra le esigenze militari e le esigenze sociali e civili rappresentate dalle regioni.

Con un emendamento già concordato prima di questa seduta, si vuole stabilire che i rappresentanti delle regioni nei comitati misti paritetici possano essere designati dai consigli regionali con il sistema della votazione limitata per garantire una presenza di tutte le componenti politiche presenti nei consigli regionali.

In merito all'articolo che si occupa dei poligoni di tiro, bisogna dire che mentre il disegno di legge governativo ignorava completamente l'argomento, il nostro ed altri gruppi parlamentari, sotto la pressione dei contadini e delle popolazioni dei comuni interessati, si sono fatti interpreti di queste esigenze. Nel Friuli-Venezia Giulia, per esempio, ci sono circa trenta poligoni di tiro per esercitazioni militari. L'iniziativa delle forze parlamentari democratiche ha già ottenuto in Senato che il comitato misto paritetico esaminasse la possibilità entro cinque anni di far fronte ai danni provocati dalle esercitazioni di tiro a fuoco concentrandole in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare. Infatti, la dizione originale « esamina la possibilità » non era vincolante e se ne è voluta introdurre un'altra secondo la quale si delibera la concentrazione delle aree idonee per l'esercizio delle servitù militari. È in pratica una forma di accor-

do tra le autorità militari e quelle civili che contempera da una parte le esigenze delle Forze armate di dare corso alle esercitazioni militari di tiro a fuoco e dall'altra l'esigenza di evitare danni inutili all'agricoltura e proteste legittime da parte delle popolazioni interessate.

Il comitato misto di ogni regione, fino all'acquisizione delle aree suddette al demanio militare, sarà inoltre consultato annualmente per la definizione delle località e modalità di svolgimento delle esercitazioni, provvedendole per tempo in modo da evitare, si è già detto, danni all'agricoltura.

L'articolo 10 del nuovo testo stabilisce inoltre che ogni cinque anni si debba procedere ad una revisione generale di tutte le servitù esistenti, mentre nel vecchio testo si stabiliva che ogni servitù durasse cinque anni non prevedendo alcuna revisione al termine del quinquennio.

L'articolo 22 raccoglie le esigenze di riduzione del numero delle servitù che soltanto nel Friuli-Venezia Giulia, per esempio, coprono circa 350 mila ettari, cioè la metà del territorio. Infatti, vengono abrogate le leggi fasciste del 20 dicembre 1932, n. 1489, e del 1° giugno 1931, n. 886, mantenendo le servitù vere e proprie, di cui all'articolo 1, presso gli impianti militari e riducendo le limitazioni soltanto per i comuni definiti « militarmente importanti ». Questi, secondo l'articolo 16, sono situati presso il confine nord-orientale e lungo certi tratti di costa marittima. Ciò significa, sempre facendo l'esempio del Friuli, che il territorio destinato alle servitù militari verrà ridotto dalla metà, o forse anche di più perché il sottosegretario, a nome del Governo, farà una proposta secondo la quale verrebbero depennati i comuni previsti dalla tabella A). Infatti l'articolo 16 per i comuni militarmente importanti stabilisce determinate autorizzazioni del Comandante territoriale entro l'eccessivo limite di distanza di 10 chilometri dalla linea di confine. Noi riteniamo un fatto positivo che un emendamento concordato tra tutti i gruppi politici tenda a sopprimere questa indicazione chilometrica. Siamo invece dispiaciuti che il Governo non abbia accolto il nostro emendamento che prevedeva nel caso di negazione delle autorizzazioni previste da parte del Comandante territoriale sia per i comuni di montagna sia per quelli rivieraschi, di cui all'articolo 16 - tabella A), B) e C) - la possi-

bilità che la materia fosse condotta secondo le procedure previste dall'articolo 3.

Noi, a differenza del Governo, ritenevamo e riteniamo che questo emendamento potesse ben inserirsi nella logica della legge; ma poiché riteniamo che sia necessario approvare al più presto questo provvedimento tanto atteso, ci ripromettiamo di riproporre il problema al Governo trasformando il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno. Comunque manteniamo il convincimento che sarebbe stato opportuno da parte del Governo accettare l'emendamento in questione.

Desideravo anche richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema dell'indennizzo ai comuni, fissato in una somma pari al 50 per cento di quella dovuta ai proprietari degli immobili. Che il Governo abbia accettato questo principio è un fatto di grande rilevanza, anche se non è del tutto soddisfacente la ridotta entità del finanziamento previsto. Durante il dibattito che si è svolto al Senato, infatti, avevamo proposto il riconoscimento di un indennizzo ai comuni pari al cento per cento dell'insieme delle somme spettanti ai privati.

Inoltre, la legge prevede per i privati danneggiati un indennizzo più consistente ed un meccanismo più snello e rapido per il pagamento dello stesso.

Oltre agli indennizzi ai privati proprietari degli immobili ed ai comuni, il progetto di legge al nostro esame ne prevede uno per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro nel momento in cui vengono effettuate delle esercitazioni militari che comportano dei rischi per la sicurezza personale; la legge, dicevo, prevede il riconoscimento di una somma pari al salario corrente della categoria di appartenenza. Tale trattamento è estensibile ai lavoratori autonomi, quali sono contadini.

Vogliamo sottolineare, poi, la positiva disponibilità dimostrata dagli stati maggiori delle Forze armate che, superando le posizioni rigidamente negative del passato, hanno dato un valido appoggio alle decisioni del Parlamento ed un grande contributo al soddisfacimento delle attese della popolazione, dimostrando in questo modo una grande apertura verso le esigenze della società civile ed in particolare di alcune zone del paese soffocate dalle servitù militari.

Le Forze armate, perciò, hanno contribuito e contribuiscono in modo notevole al superamento di quel solco profondo che le

divideva ed ancora le divide dalla società civile a causa di ordinamenti interni autoritari e repressivi che speriamo vengano al più presto rimossi dall'azione parlamentare.

Il contributo del gruppo comunista al miglioramento della legge al nostro esame non poteva essere che determinante e positivo per effetto della nostra posizione, che si differenzia da altre posizioni massimaliste, antimilitariste ed arretrate.

Noi non contestiamo, infatti, l'esigenza della difesa militare, ma vogliamo che questa si armonizzi allo sviluppo sociale ed economico della comunità nazionale e che sia ancorata ad una politica estera che consenta all'Italia di giocare, nel quadro dell'Alleanza atlantica, un ruolo di portatrice di pace e di amicizia con i paesi confinanti, del centro e dell'est dell'Europa e con i paesi dell'area mediterranea, e che le permetta di condurre un'azione tesa al superamento dei blocchi militari contrapposti per un'Europa pacifica.

La proposta di legge che ci accingiamo ad approvare si inserisce in questo quadro; è per questo motivo e per far avanzare un reale processo di distensione che preannuncio che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, al miglioramento del quale ha dato un notevolissimo contributo grazie anche alla piena disponibilità del Governo.

CAIATI. Anche questo disegno di legge, che trae la sua origine dalla unificazione di molteplici iniziative che avevano già trovato riscontro nella passata legislatura e che rispondevano agli stati d'animo di insoddisfazione riscontrabili nel paese, apre un varco ad una serie di possibilità che sono state prospettate dal collega Santuz nella sua ampia e documentata relazione e ricordate dall'oratore che mi ha preceduto.

È evidente che si tratta di una legge profondamente innovativa perché definisce la creazione di organi nuovi come i comitati paritetici ai quali è riconosciuta un'agile possibilità di azione amministrativa. Era proprio la mancanza di celerità degli atti amministrativi, infatti, una delle maggiori cause di insoddisfazione.

Ma la legge è innovativa anche e soprattutto perché, nel caso in cui gli organi titolari dei poteri amministrativi, nella loro determinazione o nella loro capa-

lità decisionale, non offrissero adeguate soddisfazioni, le persone interessate hanno ampie possibilità di ricorso, senza dover ricorrere alla magistratura speciale. È sufficiente, infatti, far ricorso al ministero competente ed è, inoltre, ammesso che il Presidente del Consiglio sospenda l'efficacia di alcune limitazioni come quelle previste ai capi a) e b) dell'articolo 2.

Devo dire, infine, che la legge è rispettosa — nella sua generale economia — di quei principi che stanno a monte di tutta la tematica inerente alle Forze armate. La legge mira a risolvere una serie di problemi che erano già stati prospettati più volte ma in modo direi quasi genericamente insofferente e che sono quelli riguardanti l'indennizzo, l'aggiornamento dei catasti, l'irreperibilità degli interessati che si trovano all'estero, il sistema di notifica, tutti problemi che rendevano estremamente difficile l'utilizzazione dell'indennizzo stesso.

Tutto ciò dicevo è previsto dalla legge oggi al nostro esame ed il suo articolato è stato elaborato nell'ambito di una visione moderna delle cose e di apertura nei confronti delle esigenze della popolazione. Per la prima volta, inoltre, si parla di indennizzo ai comuni. Sarà poca cosa, l'importante, però, è che viene fissato il principio secondo il quale la presenza del comune — sollecitata anche in seno ai comitati paritetici, nel caso in cui non sia presente la regione, perché, ovviamente *ubi maior minor cessat* — è vista come un elemento necessario alla tutela di un certo tipo di interessi.

Infine, per quanto riguarda i poligoni di tiro, bisogna dire che essi erano un'angoscia. Ho vissuto personalmente il dramma delle riserve di caccia attigue ai poligoni di tiro; ogni qual volta si lasciavano liberi gli animali i militari venivano a dirci che avevano deciso di fare un'esercitazione a fuoco. Ora, grazie al cielo, anche questo scoglio, per merito del disegno di legge al nostro esame, è stato superato.

È stato prima ricordato che le servitù militari esercitavano il loro diritto su 350 mila ettari; oggi tale cifra si è notevolmente ridotta perché ci si è messi su una certa linea di adeguamento rispetto alle esigenze strettamente necessarie per un tipo di opere o di installazioni di difesa.

È stato anche previsto, per il lavoratore che si venga a trovare danneggiato dal-

l'espletamento dell'esercitazione, un indennizzo giornaliero pari al suo lavoro svolto.

Il discorso potrebbe essere molto più lungo e potrebbe andare più lontano ma ritengo che della legge si sia parlato a sufficienza. Non mi rimane che ribadire il voto favorevole del mio partito teso alla rapida e sollecita approvazione del provvedimento oggi alla nostra attenzione.

CORALLO. Vorrei fare solamente due osservazioni: la prima è che nell'articolo 16, secondo comma, si dice: « nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B)... ». Ora nella tabella B) si menziona, per la provincia di Siracusa, il comune di Priolo che, a quanto mi risulta, non è un comune bensì una frazione di Siracusa.

La seconda osservazione è questa: nell'articolo 10 si dice che le limitazioni hanno una durata massima di 5 anni e da questa data si procede ad una revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Ora mi chiedo: questi cinque anni da quando hanno decorrenza? Bisogna dire: ogni cinque anni a partire dall'entrata in vigore della predetta legge o bisogna fare riferimento a qualcosa di preciso?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANTUZ, *Relatore*. La mia sarà una breve replica perché mi sembra inutile insistere sul contenuto di un provvedimento che è stato accettato a larga maggioranza. Mi associo ai colleghi nell'apprezzare la buona volontà dimostrata dal Governo e quella, suppongo, degli stati maggiori nel venire incontro alle esigenze da noi prospettate.

Mi sembra altrettanto inutile ripetere le caratteristiche di questo provvedimento, mentre mi sembra opportuno sottolineare che la nuova regolamentazione delle servitù avverrà attraverso un nuovo organismo, di cui ho già parlato nella relazione, già sperimentato nella regione Friuli-Venezia Giulia in modo ufficioso che ha dato risultati apprezzabili non tanto e non solo nell'analisi delle dimensioni delle servitù militari, ma soprattutto nel creare un clima di reciproca stima e di volontà di col-

laborazione tra l'organizzazione militare, gli enti locali e le popolazioni. Questo mi sembra il significato più vero e più profondo di tutto il provvedimento, perché tutti contribuiranno allo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone direttamente interessate a questo problema. Del resto, l'autorità militare, che ha la funzione precipua di difesa dei confini, deve pur comprendere che questa sua funzione deve essere temperata con le esigenze legittime di sviluppo delle popolazioni. Finalmente non si assisterà più a lunghi bracci di ferro tra i comandanti territoriali e gli enti locali, che spesso arrivavano fino in tribunale. Finalmente si è compreso che i corpi separati devono essere inseriti nella realtà della collettività, la quale deve avere una cornice precisa, organica ed ufficiale in cui questo confronto possa essere realizzato proficuamente rispettando l'ottica delle forze armate e contemporaneamente quella delle popolazioni.

Voglio anche ricordare che finora gli indennizzi non sono mai stati pagati; è auspicabile che ora i comuni che devono sopportare una così onerosa presenza dell'esercito possano ottenere un equo ristoro.

Si deve, tuttavia, fare un'altra valutazione di ordine generale e cioè che noi riusciamo ad evitare sproporzionati modi di sviluppo. Si verificano, infatti, situazioni paradossali per cui comuni con 3 mila abitanti, hanno un insediamento militare di 8-10 mila unità, e pertanto non hanno le infrastrutture adeguate ad accogliere un tale numero di utenti.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Baracetti, lo ritengo ampio ed articolato e mi associo alle sue considerazioni, come mi associo a quelle del collega Caiati sui problemi concernenti i poligoni di tiro. Infatti le manovre avvenivano in momenti poco opportuni per il ciclo produttivo agricolo. La prospettiva di concentrare progressivamente in determinate zone i poligoni di tiro è un altro elemento positivo di questo provvedimento.

Riguardo all'osservazione dell'onorevole Corallo, vorrei ricordare che c'è un parere espresso dalla IV Commissione giustizia che si riferisce all'articolo 11 in relazione agli articoli 10 e 13. Secondo me l'interpretazione da dare è quella che i tre anni che saranno messi a disposizione delle autorità militari per una revisione generale iniziale dell'attuale peso delle servitù militari sul territorio sono il limite massimo

entro il quale la revisione può essere compiuta. Tanto è vero che all'articolo 12 si dice che il comandante territoriale « può affidare, mediante contratto prendendo a base le tariffe, eccetera » la rilevazione dei dati catastali anche a personale estraneo all'amministrazione militare per far fronte ad eventuali carenze di organico dell'esercito incaricato di questa rilevazione. Questo è il frutto dell'esperienza maturata in seguito alla applicazione della legge n. 180: i comuni affermano di non possedere le strutture tecniche necessarie per affrontare dei problemi di così vasta portata.

È, inoltre, evidente che nel corso dei tre anni fissati dalla legge al nostro esame, durante i quali dovrà essere attuata la prima revisione, si verificheranno situazioni differenti riguardo alla riconferma o all'abolizione delle servitù militari. I cinque anni successivi decorreranno dal momento in cui è stata riconfermata la servitù stessa in un determinato luogo. Questa è l'interpretazione che ritengo debba essere data ad alcuni articoli del progetto di legge.

Ad esempio, se il fondo di un comune qualsiasi viene riconfermato come servitù militare nei primi sei mesi del triennio, passati cinque anni dall'imposizione, il comune stesso potrà chiedere la revisione o la convalida dell'imposizione della servitù.

Si tratta di un problema di grande rilevanza perché riguarda il principio stesso della revisione. Ritengo, pertanto, che, in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti, si dovrà discuterne in modo dettagliato.

So che altri emendamenti saranno presentati e non mi soffermo a ricordarli poiché lo ha già fatto il collega Baracetti nel corso del suo intervento durante la discussione sulle linee generali.

Spero che il Governo riconfermi la sua disponibilità ad accettarli. Abbiamo, inoltre, notizia che il Governo proporrà di depennare dalla tabella A) altri comuni e che intende accettare l'emendamento proposto all'articolo 3 relativo ai poligoni di tiro.

Siamo grati al Governo per aver manifestato tanta disponibilità all'approvazione del progetto di legge al nostro esame ed esprimendo un giudizio positivo nei confronti degli argomenti portati avanti dai colleghi, invito la Commissione ad approvare il progetto di legge in modo che possa essere ritrasmissione al Senato in tempo

brevissimo per l'approvazione definitiva, che ci auspichiamo avvenga entro il mese di dicembre.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero ringraziare i colleghi intervenuti al dibattito preannunciando la presentazione di emendamenti che tendono a precisare alcuni aspetti della legge che, comunque, io valuto come molto aperta e democratica.

La legge, infatti, mira a raggiungere un grande risultato e cioè quello dell'incontro tra le esigenze civili e quelle militari nelle diverse zone del paese.

Desideravo, inoltre, fare due considerazioni. In primo luogo, volevo ricordare ai colleghi che questa legge, durante la scorsa legislatura, non ha avuto modo di essere approvata a causa del fatto che non si era riusciti a trovare un accordo sul tema degli indennizzi. Nonostante, infatti, i numerosi incontri ed i fitti dibattiti non si riuscì a venir fuori dalle secche.

Oggi, invece, sarà possibile approvare il progetto di legge che credo sia il primo di una certa importanza che venga approvato entro l'anno in tema di disciplina militare. Ci auguriamo che il Senato ne completi l'iter nel più breve tempo possibile. In questo senso prego i colleghi dei diversi gruppi di voler sollecitare i senatori della loro stessa parte politica.

Desideravo poi dire che secondo noi vi sono due elementi che hanno concorso all'accelerazione del dibattito sul progetto di legge al nostro esame, entrambi al di fuori — per così dire — della nostra volontà ed uno positivo e l'altro negativo.

Quello negativo è la tragedia del Friuli che ha posto sotto i riflettori dell'attenzione nazionale alcuni problemi riguardanti le servitù militari che venivano precedentemente sottovalutati da alcuni colleghi che non provenivano da quelle regioni.

Quello positivo, che molto probabilmente ha favorito il rapido esame di questo progetto di legge, è un'opinione migliore e meno carica di pregiudizi delle forze armate stesse che è venuta maturando dal momento in cui le forze armate nel Friuli hanno dato un contributo tale di entusiasmo, di sacrificio e di abnegazione che — anche se non si può definire inaspettato — è stato certamente superiore alle aspettative.

È da questi due elementi psicologici che io credo sia nata la volontà politica ne-

cessaria per affrontare i problemi delle servitù militari: un fatto luttuoso che ha colpito il nostro paese e di cui subiamo le tristi conseguenze e la disponibilità delle forze armate che mai come in questo momento abbiamo considerato come parte viva della nazione, saldamente inserita nella società civile della quale è il nerbo e allo sviluppo della quale partecipa sia nei momenti negativi, sia in quelli positivi.

Ho voluto mettere in luce queste cose perché la legge di cui stiamo discutendo è molto importante non solo per gli aspetti pratici che presenta, ma anche perché obbliga autorità militari e civili ad incontrarsi e a confrontarsi su questi problemi per trovare insieme delle soluzioni.

Qualora ciò non si dovesse verificare, comunque abbiamo dato la possibilità di essere garantiti a tutti, per cui domani nessuno potrà dire di non essere soddisfatto a causa di una volontà prevaricatrice che non ha tenuto conto delle sue ragioni, ma soltanto di non essere soddisfatto per degli elementi obiettivi.

Desidero, infine, ringraziare ancora una volta i colleghi che con i loro interventi e successivamente con le loro proposte emendative hanno contribuito e contribuiranno a migliorare il testo di questo progetto di legge tanto innovativa e che istituisce questa nuova figura democratica del comitato misto regionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e deb-

bono essere imposte nell'ammisura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

(È approvato).

ART. 2.

Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di:

fare elevazioni di terra o di altro materiale;

costruire condotte o canali sopraelevati;

impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;

scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;

aprire o esercitare cave di qualunque specie;

installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti;

fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

b) nel divieto di:

aprire strade;

fabbricare muri o edifici;

sopraelevare muri o edifici esistenti;

adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

In ciascuna Regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la Provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della Regione e del Presidente della Giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla Provincia e al Presidente della Giunta provinciale.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1976

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il Presidente della Giunta regionale può chiedere all'Autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il Comitato è altresì consultato annualmente sui programmi delle più importanti esercitazioni, per la definizione delle località e delle modalità di svolgimento, e sull'impiego dei poligoni della Regione fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti.

Il Comitato dovrà inoltre esaminare entro cinque anni in ciascuna Regione la possibilità di concentrare le esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'Amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse.

Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della Regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro della difesa. La Regione interessata può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 15 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio

dei ministri. Il Consiglio dei ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dopo le parole: « della regione », aggiungere le parole: « del consiglio regionale ».

Al secondo comma dopo le parole: « alla provincia », aggiungere le parole: « al consiglio provinciale ».

Gli onorevoli Baracetti, Castiglione, Santuz e Scovacricchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sostituire le parole: « Il comitato dovrà inoltre esaminare entro cinque anni in ciascuna regione, le possibilità di concentrare le esercitazioni militari con tiro a fuoco », con le altre: « Il comitato dovrà inoltre definire entro cinque anni in ciascuna regione le aree idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco ».

Al settimo comma dopo le parole: « e dei sei rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta regionale », aggiungere le parole: « su designazione con voto limitato del consiglio regionale ».

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Baracetti ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1976

Pongo in votazione il secondo emendamento Baracetti ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 3, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

Nelle norme che seguono, l'espressione « il Comandante territoriale » si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica.

Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

(È approvato).

ART. 5.

Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per 60 giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi 15 giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunci legali della Provincia e mediante manifesti del Comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune.

Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per 60 giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonché di un esemplare del Foglio annunci legali della provincia contenente il predetto avviso, è custodito nell'archivio dello stesso Comune.

Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo comma del presente articolo.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

(È approvato).

ART. 6.

L'Amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà

di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

(È approvato).

ART. 7.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere.

Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale del circondario. Lo stesso Presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma precedente. Nella domanda, redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'amministrazione militare, il richiedente se proprietario deve dichiararlo, assumendone ad ogni effetto la responsabilità anche penale.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, can-

celliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di lire 500.000 non è richiesta altra documentazione.

Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 5.

A richiesta dell'Amministrazione militare, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi e del contributo, previsti dal presente articolo e dagli articoli 9 e 14, sono consentite aperture di credito da commutarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 8.

Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

La deroga comporterà il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera a) o dalla lettera b) dell'articolo 2 e se resterà invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

La deroga di tutti i divieti darà luogo a cessazione dell'indennizzo.

Il Comandante territoriale ne darà notizia alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

(È approvato).

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.

Il contributo ai comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

Per le limitazioni ancora necessarie il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato misto paritetico.

Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante terri-

toriale, anche prima dello scadere del quinquennio.

Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, si applica il terzo comma del successivo articolo 13.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: si applica il terzo comma del successivo articolo 13, con le altre: le limitazioni restano estinte ad ogni effetto.

CORALLO. Dall'attenta lettura dell'articolo 13 ho avuto un chiarimento del dubbio espresso prima, cioè che vi fossero diverse date dalle quali far partire il conteggio dei cinque anni. L'articolo 13 chiarisce questo dubbio; però vorrei che i colleghi si rendessero ben conto che, in base all'articolo 13, la prima revisione non avverrà che dopo otto anni dall'entrata in vigore della legge.

Vi sono tre anni per procedere o meno alla conferma delle limitazioni esistenti. Dopo questo tempo scattano i cinque anni della revisione. Se la durata di otto anni va bene alla Commissione anche io sono soddisfatto.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 10 dice che ogni cinque anni si procede a revisione generale delle limitazioni militari. L'articolo 13, al secondo comma, recita: per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5. Qui si parla di un'altra serie di limitazioni, queste sono servitù di fatto che esistono in Friuli e nelle zone di confine. Ora tali limitazioni sono decadute e perciò sono prive di ogni effetto.

Dalla scadenza del predetto termine decorrono i cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10 relativamente alle limitazioni proposte non ritualmente.

CORALLO. Non sono d'accordo, perché se fosse corretta la sua interpretazione ricadremmo nel primo dei vizi di cui supponevo l'esistenza. Si avrebbe una revisione quinquennale non contestuale ma a date

diverse a seconda di quella iniziale. Così, invece, non è, perché il terzo comma si riferisce a tutte le limitazioni, sia quelle relative al primo sia quelle relative al secondo comma. L'articolo 13 stabilisce che entro tre anni si deve procedere alla conferma delle limitazioni già esistenti, mentre per le limitazioni ancora in via di definizione si procede in questo modo entro tre anni; scaduti i quali tutto quello che non è stato fatto si intende decaduto. A partire dalla scadenza dei tre anni decorre il termine di cinque anni per la revisione. Ciò significa, a mio modo di vedere, che tre più cinque è uguale a otto anni, cioè troppo tempo. Se poi i colleghi sono d'accordo con questa interpretazione, mi rimetto alla maggioranza. Secondo me bisognerebbe specificare ogni cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D'ALESSIO. Ho riletto questo articolo 13 che noi consideriamo giustamente collegato con il 10 e ne do una interpretazione leggermente diversa. A me sembra che la legge preveda in via generale una revisione periodica quinquennale di tutte le servitù militari che vengono imposte secondo determinate procedure. Questa revisione è posta a garanzia del cittadino che subisce la servitù stessa ma anche nell'interesse dell'amministrazione della difesa che deve evidentemente adeguare le varie e diverse imposizioni alle esigenze militari del paese. Ciò posto, il legislatore aveva di fronte a sé tre possibilità nella prima fase di applicazione della legge: o attendere i cinque anni dal momento di approvazione della legge per dare corso alla revisione generale o decidere che questa avvenisse contestualmente all'approvazione della legge stessa ovvero che ci fosse un termine intermedio.

L'articolo 13 fissa un termine intermedio che si riferisce esclusivamente alla prima applicazione della legge: invece di aspettare cinque anni e invece di dare corso immediato a questa revisione, questa viene attuata nell'arco dei tre anni. Tale revisione comporta che si accerti non solo la validità tecnica e militare di queste servitù ma anche la legittimità e congruità della procedura seguita. Da ciò derivano delle conseguenze che sono o di conferma, cosa che si verificherebbe ugualmente se si applicasse il termine di cinque anni, o di decadenza. Si intende che a partire dal

termine di questa prima fase di revisione decorrerà la periodicità quinquennale della revisione stessa. In sostanza i primi tre anni servono per porre tutte le servitù sullo stesso punto di partenza, mentre gli altri cinque sono solo una scadenza periodica per la revisione.

Se l'interpretazione è questa, non mi sembra fondata la preoccupazione del collega Corallo.

BARACETTI. È chiaro che la revisione generale avviene entro tre anni.

SANTUZ, *Relatore*. Ma noi siamo d'accordo con l'onorevole Corallo.

BARACETTI. Una parte decade e un'altra viene confermata durante la prima revisione generale che deve avvenire entro i tre anni, mentre la revisione generale avviene ogni cinque anni.

SANTUZ, *Relatore*. È così.

BANDIERA. Il problema non era quello di trovare una interpretazione diversa; erano sorti due equivoci: il primo riguardo alla data da considerare come punto di partenza della revisione iniziale. Questo equivoco è stato risolto scegliendo una revisione triennale che serve a parificare le diverse situazioni.

Il secondo equivoco era nato in merito all'interpretazione dell'articolo 13 del provvedimento al nostro esame. Infatti, così come è formulato il penultimo comma di tale articolo, può essere interpretato nel senso che la revisione triennale riguardi soltanto le servitù atipiche.

La nuova formulazione dell'articolo 13, invece, è molto chiara. Il riferimento — com'è stato confermato dalla Commissione giustizia — è fatto nei confronti di tutte le servitù e la revisione triennale ha lo scopo di eliminare le disparità esistenti, in modo tale che la successiva revisione quinquennale operi su un terreno uniforme.

SANTUZ, *Relatore*. Concordo con questa interpretazione. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 10 presentato dal Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere l'espropriazione totale o parziale del bene stesso.

L'indennizzo è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

(È approvato).

ART. 12.

Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le

esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il comandante territoriale, sentito il comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5.

Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizione, è rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.

Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere le parole: relativamente alle limitazioni confermate ai sensi dei commi precedenti.

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.

Tale indennizzo è determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo.

L'indennizzo è corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 15.

Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 30 giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al Comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7.

La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), entro il limite di distanza di 10 chilometri dalla linea di confine, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.

Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Gli onorevoli Baracetti, Castiglione, Santuz e Scovacicchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « entro il limite di distanza di 10 chilometri dalla linea di confine ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 16, accettato dal Governo e di cui il relatore è cofirmatario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di 90 giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronuncerà entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle seguenti isole: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dal comma precedente non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani.

Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.

Il prestanome è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 400.000. Alla stessa pena soggiace l'alienante se a conoscenza dell'interposizione di persona.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrecentomila ».

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 19 al 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiori a lire 100.000 e non superiore a lire un milione.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione.

Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni sono regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.

L'autorità militare predetta può ordinare altresì che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta

urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

(È approvato).

ART. 20.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del citato regolamento, è sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

È abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni.

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è abrogata, salvo che

agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge.

Nulla è innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvederà con la procedura prevista dal secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento formale:

Al secondo comma, dopo le parole « secondo comma », aggiungere le altre « dell'articolo 107 ».

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 23 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto

al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 24.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

1. — *Provincia di Belluno*:

Comelico superiore - San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore - Santo Stefano di Cadore - Sappada.

2. — *Provincia di Udine*:

Forni Avoltri - Rigolato - Comeglians - Ravascletto - Paluzza - Cercivento - Sutrio - Treppo Carnico - Ligosullo - Paularo - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Moggio Udinese - Chiusaforte - Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto.

3. — *Provincia di Gorizia*:

Dolegna del Collio - Monfalcone.

4. — *Provincia di Trieste*:

Trieste.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirla con la seguente:

1. — *Provincia di Udine*:

Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna, Chiusaforte - Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto.

2. — *Provincia di Gorizia*:

Dolegna del Collio - Monfalcone.

3. — *Provincia di Trieste*:

Trieste.

SANTUZ, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura delle successive tabelle che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

TABELLA B

Provincia di Venezia: Venezia.

Provincia di Ancona: Ancona.

Provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici - Ameglia.

Provincia di Livorno: Portoferraio.

Provincia di Latina: Gaeta.

Provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli.

Provincia di Taranto: Taranto.

Provincia di Brindisi: Brindisi.

Provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa.

Provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa.

Provincia di Messina: Messina.

Provincia di Siracusa: Augusta - Melilli.

Provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria.

Provincia di Cagliari: Cagliari.

Provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).

(È approvata).

TABELLA C

1) Da San Remo ad Alassio.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1976

- 2) Da Punta Mesco alla foce del Magra.
- 3) Da Sperlonga a Gaeta.
- 4) Da Capo Miseno a Punta Campanella.
- 5) da Punta Rondinella a Capo S. Vito.
- 6) Da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto.
- 7) Da Punta Penne a Punta della Contessa.
- 8) Da Numana a Falconara.
- 9) Da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco.
- 10) Da Punta Pizzolungo a Punta Nubia.
- 11) Da Capo Ferro a Capo Testa.
- 12) Da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara.
- 13) Isole Palmaria e Tino.
- 14) Arcipelago Toscano.
- 15) Isole Tremiti e Pianosa (Adriatico).
- 16) Isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.
- 17) Isole Tavolara e Asinara.
- 18) Arcipelago di La Maddalena.

(È approvata).

Gli onorevoli Baracetti, Santuz, Castiglione e Scovacicchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

in riferimento alle procedure di autorizzazione dei comandanti militari territoriali previste dall'articolo 16 del disegno di legge n. 701 in materia di servitù militari,

impegna il Governo

a limitare in sede di regolamento di attuazione o nelle disposizioni di attuazione della legge le suddette autorizzazioni alle zone più strettamente necessarie del territorio dei comuni previsti nelle tabelle A), B) e C).

(0/701/1/7) BARACETTI, SANTUZ, CASTIGLIONE, SCOVACRICCHI.

PETRUCCHI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baracetti, Santuz, Castiglione e Scovacicchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa,

in riferimento alle procedure previste dall'articolo 16 della legge n. 701 concer-

nente « nuove regolamentazioni sulle servitù militari »,

impegna il Governo

in sede di emanazione del regolamento di esecuzione a predisporre, in caso di contrasto, forme di consultazione con le autonomie locali nel quadro della armonizzazione delle esigenze civili con quelle della difesa militare.

(0/701/2/7) BARACETTI, SANTUZ, CASTIGLIONE, SCOVACRICCHI.

PETRUCCHI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto.

BARACETTI. Non insistiamo per la votazione degli ordini del giorno.

BANDIERA. Confermo il mio voto favorevole su questo provvedimento che ha avuto un *iter* un po' travagliato.

Voglio sottolineare l'innovazione che si dà con questo provvedimento ai rapporti fra autorità militari e regionali e all'armonizzazione delle diverse esigenze. Nello stesso tempo, si aiuta il processo di formazione del rapporto tra Stato e regioni ponendo fine alle annose conflittualità.

Queste sono le ragioni per cui a nome del gruppo repubblicano dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento.

SCOVACRICCHI. Associandomi alle considerazioni del collega Bandiera, annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova regolamentazione delle servitù militari » (*Testo unifica-*

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1976

to del disegno di legge e della proposta di legge del senatore Lepre approvato dal Senato della Repubblica) (701):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Accame, Amabile, Angelini, Bandiera,
Baracetti, Caruso Ignazio, Cerra, Corallo,

Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Giuliari,
Lo Bello, Martorelli, Matrone, Meucci,
Monteleone, Morazzoni, Natta, Santuz, Scovacricchi, Tesi e Venegoni.

La seduta termina alle 12,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO